



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

CARTA DEI SERVIZI COMUNITÀ DEI GIOVANI 2020

Chi siamo e dove operiamo:

La Soc. Coop. Soc. Comunità dei Giovani 2020 opera nel territorio del Comune di Gravina Di Catania (Via Dante Majorana 20), gestisce n.1 comunità alloggio per minori di sesso maschile, della fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni, e per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile (il Tribunale per i Minorenni) ha disposto l'apertura di un procedimento di natura civile, amministrativa o penale (nell'ipotesi di commissione di reato).

La finalità della comunità:

La comunità si è costituita per dare una risposta residenziale a stati di disagio generalizzato riscontrato nell'ambito minorile del territorio regionale.

Il compito prevalente è quello di garantire una presa in carico di tutti quei minori che presentano esigenze educative frutto di carenze genitoriali, di rischio di devianza, di esigenze cautelari o trattamentali dell'area penale.

Le funzioni prevalenti sono:

- comprendere comportamenti, problematiche, difficoltà esistenziali, cariche distruttive, angosce generalizzate;
- assicurare supporto educativo quale garanzia per una sana crescita;
- facilitare lo sviluppo, la crescita, la promozione delle capacità relazionali;
- ottimizzazione delle potenzialità di base e monitoraggio dello sviluppo personologico.



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

La permanenza in comunità:

Il tempo di permanenza dei minori ospiti varia in relazione agli obiettivi da perseguire, al recupero delle risorse familiari ed alla disponibilità del minore di adeguarsi al percorso di trattamento.

Il minore può permanere in struttura fino alla maggiore età, tranne disposizione diversa da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile, che in precise situazioni può concedere Nulla Osta alla permanenza per un periodo direttamente compatibile con il raggiungimento di precisi obiettivi.

La minore età:

Si considera minore la persona che ha un'età compresa nella fascia d'età 0 – 18 anni.

Fino al raggiungimento della maggiore età, il minore non ha la capacità di agire, lo rappresentano i genitori, in assenza o in caso di incapacità di questi viene rappresentato da un tutore, nominato dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Il minore che non ha compiuto 14 anni non è imputabile, quindi nel caso di reato non può essere giudicato ed in caso di colpevolezza non può neanche essere condannato.

I provvedimenti giudiziari nei confronti dei minorenni, è attribuita ai Tribunali per i Minorenni, che in Sicilia sono presenti in quattro capoluoghi di provincia: Messina, Catania, Palermo, Caltanissetta.

Il Tribunale per i Minorenni:

Il tribunale per i minorenni si compone di giudici togati (in possesso di laurea in giurisprudenza, hanno ottenuto l'accesso al ruolo tramite pubblico) e di giudici non togati (competenti in discipline quali pedagogia, psicologia, medicina, ecc., vengono nominati per supportare i giudici togati in qualità di specialisti nel trattamento di minori).



Il giudice togato esercita le sue funzioni senza limite di scadenza di mandato, eccetto quando viene trasferito ad altro grado di Giurisdizione; il suo mandato ha la durata di cinque anni, rinnovabile al massimo due volte consecutive.

La tipologia dei provvedimenti è la seguente:

- civili, in relazione all'incapacità dei genitori ad assicurare idonee condizioni di vita ed educative. Questo procedimento può dare luogo alla dichiarazione di adottabilità,
- amministrativi, in relazione al rischio di devianza, ovvero il non ha ancora commesso reati, ma corre il serio rischio di rendersi protagonista di azioni criminose;
- penali, in relazione ad essere autore di reato, ed ha comunque già compiuto 14.

Un reato commesso prima degli anni 14, dà luogo ad un provvedimento amministrativo, in alcuni casi anche civile.

Il servizio sociale dell'Ente Locale (Comune) e del Ministero della Giustizia

Il servizio sociale del Comune di residenza del minore, servizio sociale affidatario, interviene per rendere al T.M. le informazioni necessarie riguardo al minore e al contesto familiare, collaborando e supportando in equipe il percorso trattamentale.

Riguardo i provvedimenti penali preposti al supporto e sostegno vengono individuate le assistenti sociali del Ministero della Giustizia (l'Ufficio è denominato U.S.S.M., ufficio servizio sociale minorenni). Rimane, comunque, salva la collaborazione dei servizi sociali dell'ente locale.

Il D.P.R.448/88 (Codice di procedura penale minorile)

La rieducazione, aspetto fondamentale nell'ambito dell'intervento trattamentale dell'area penale, interviene sia per gli adulti sia per i minori.

Il minore, colto nella flagranza del reato, viene arrestato e accompagnato al C.P.A. (CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA), entro 48 ore dall'ingresso, i servizi devono predisporre



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

una proposta valida per consentire al GIP (giudice delle indagini preliminari) di emanare prendere un provvedimento cautelare, nelle more che venga fissata l'udienza.

Il CPA competente per Catania è sito in Via Franchetti a Catania, al terzo piano del T.M. di Catania.

In sede di GIP devono essere valutate le necessità cautelari opportune per evitare che il soggetto possa reiterare (ripetere) il reato.

Le misure cautelari, dalla più tenue alla più pesante (disposte dal GIP) sono:

- prescrizioni,
- permanenza in casa,
- collocamento in comunità,
- custodia cautelare in carcere.

Le prescrizioni sono vincoli: studio, lavoro, orario di rientro e di uscita dalla propria abitazione, ecc. Il mancato rispetto di tali prescrizioni consente al giudice di disporre la misura più "pesante": la permanenza in casa.

La permanenza in casa, i cosiddetti arresti domiciliari, che può consentire al minore di uscire per precise attività (lo studio o il lavoro) consiste nel permanere stabilmente a casa e uscire esclusivamente per attività autorizzate dal Magistrato delle indagini preliminari (G.I.P.).

Il mancato rispetto di tale misura produce effetti penalizzanti: il collocamento in comunità.

Tale misura si preferisce quando la famiglia del minore non garantisce un idoneo sistema di controllo del minore.

Le comunità sono strutture aperte, che ospitano anche minori che non hanno commesso reati, ma che hanno esigenze di tutela. Lo scopo di inserire minori che hanno commesso reati è quello di non etichettarli e non emarginarli.

In Italia non esistono comunità pubbliche, ma afferiscono al privato sociale (cooperative o associazioni) che si convenzionano con il Ministero della Giustizia solitamente 1 oppure 2 posti, nel massimo le comunità hanno una capienza media di n. 10 minorenni.



Il mancato della misura del collocamento in comunità consente al giudice di disporre la misura della custodia cautelare in carcere.

La custodia in carcere è una misura cautelare poco privilegiata, proprio per garantire la necessità rieducativa che in una struttura carceraria verrebbe inevitabilmente limitata e/o condizionata.

Tale misura viene adottata quando il reato commesso dal ragazzo è molto grave oppure quando lo stesso minore ha mostrato di non saper rispettare le misure cautelari più tenui.

Tutte le misure cautelari sopra indicate possono essere impartite partendo dalla più tenue oppure, se il reato è di particolare rilevanza, direttamente può disporsi della misura cautelare in carcere.

Il periodo relativo alla misura cautelare viene poi sottratto dalla condanna definitiva, quindi durante la fase cautelare si inizia a scontare un'ipotetica condanna.

Le misure cautelari durano solitamente nel massimo tre mesi, se il minore al momento della commissione del reato non ha ancora compiuto 16 anni, sei mesi se li ha superati.

Il giudice comunque può disporre il rinnovo, ove necessario, in situazioni particolarmente rilevanti.

Con l'Udienza si aprirà il procedimento GUP (giudice dell'udienza preliminare), che dovrà, insieme ai servizi sociali dell'U.S.S.M., individuare la condanna adeguata al reato e compatibile con le esigenze educative e trattamentali.

Il minore, alla prima udienza, può richiedere, per il tramite dei servizi o del legale di fiducia, la sospensione del processo e messa alla prova.

Per tale sospensione il minore deve dichiarare la propria colpevolezza.

Tale misura consiste nel: fermare il processo, predisposizione di un progetto (programma d'intervento), che prevedrà impegni per il minore (studio, lavoro, attività sportiva, attività di volontariato, riconciliazione con la vittima, ecc.) per un periodo massimo di tre anni (la durata



della messa alla prova viene decisa dal T.M., in relazione alla gravità del reato, non può superare comunque i tre anni).

Nell'udienza conclusiva si verificherà l'adeguatezza del rispetto delle attività previste nel programma d'intervento.

Nel corso del periodo di messa alla prova il minore è sottoposto a controlli e a costanti contatti con il T.M., per il tramite di un Giudice non togato e per il tramite dell'assistente sociale dell'U.S.S.M. incaricata del caso.

Il mancato rispetto interrompe la misura e fa proseguire il processo, per poi giungere ad una sentenza di condanna.

Il rispetto, invece, del programma d'intervento determina l'estinzione del reato.

Tale misura rappresenta una grossa opportunità trattamentale per il minore, ovvero offre la possibilità di uscire dal circuito penale senza vivere esperienze detentive.

Altra possibilità, qualora non sia possibile chiedere una messa alla prova, è quella di far proseguire il processo, tenuto conto anche del fatto che la minore età rappresenta un attenuante (ovvero consente di ridurre le pene di un terzo della pena).

Concluso il processo il minore può essere condannato: ad una pena detentiva da scontare in carcere, ad una pena sospesa (che se nei cinque anni successivi non riporta condanne, la stessa pena viene cancellata, se invece commette reati si aggiunge a quella successiva), perdono giudiziale (beneficio che può essere dato se il reato è di lieve entità e corrisponde al primo reato).

La condanna che non supera i tre anni (ma può essere chiesta anche dopo aver scontato un certo numero di anni di carcere, quando ne rimangono tre ancora da scontare) può generare l'affidamento in prova al servizio sociale.

Tale misura consiste nel rispetto di un programma trattamentale predisposto dai servizi ed è eseguibile in regime di libertà.



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

Il positivo superamento di tale periodo determina l'estinzione della pena, e non del reato, che, invece, si può ottenere soltanto con la messa alla prova.

L'I.P.M., l'istituto penitenziario minorile (in Sicilia sono: Acireale, Bicocca, Malaspina di Palermo e Caltanissetta con la Comunità Filtro), che può ospitare minori che hanno commesso reati prima del compimento dei 18 anni.

Al suo interno vi operano: agenti di custodia, educatori, ausiliari, amministrativi.

Gli educatori, insieme alle assistenti sociali dell'U.S.S.M. osservano il minore nella sua esperienza detentiva con lo scopo di poter trovare margini di trattabilità oltre che possibilità di chiedere attenuazione della misura carceraria.

All'interno dell'IPM il minore può studiare, lavorare, praticare attività sportiva, anche per il supporto che il volontariato può garantire.

Gli Operatori della comunità:

In ogni comunità opera il personale previsto dagli standard strutturali ed organizzativi regionali, che per la Regione Sicilia, ai sensi della legge n.22/86, sono:

- un responsabile,
- un ausiliario, addetto anche alla preparazione dei pasti,
- n.4 educatori,
- uno psicologo
- un assistente sociale

Gli operatori lavorano principalmente in equipe, predisponendo, per ciascun minore, un progetto educativo individualizzato, la cui realizzazione viene supervisionata costantemente dagli educatori.

Lo stesso progetto viene periodicamente verificato sia dagli operatori interni alla struttura sia dagli operatori incaricati dall'Autorità Giudiziaria Minorile, come ad esempio il Servizio sociale



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

affidatario, il servizio sociale dell'U.S.S.M., o servizi sanitari specialistici (ad esempio: Sert, Neuropsichiatria infantile, ecc.).

Problematiche prevalenti dei minori:

Elementi di problematicità prevalenti comuni ai minori presi in carico:

- multiproblematicità del nucleo familiare,
- evasione scolastica,
- deprivazioni socio-ambientali,
- condotte devianti,
- vissuti abbandoni.

Progetto educativo individualizzato

Il progetto educativo individualizzato prevede le specifiche attività in cui deve essere impegnato il minore, i tempi di realizzazione, gli strumenti necessari.

Prioritariamente, i minori vengono orientati alla ripresa della frequenza scolastica, attraverso l'iscrizione a corsi curriculari oppure a corsi serali per lavoratori, qualora l'età cronologica è significativamente superiore alla media della classe da frequentare.

L'innalzamento dell'obbligo formativo crea diverse difficoltà nella gestione del progetto trattamentale, in quanto lo scarso interesse all'apprendimento evidenziato nei ragazzi rende il prorogarsi della scolarizzazione una sorta di "sosta forzata" poco proficua ed utile al percorso maturativo, spesso volte anche difficile da gestire rispetto agli agiti messi in atto proprio nei contesti d'istruzione.

I minori che hanno superato l'obbligo formativo vengono orientati verso l'inserimento lavorativo per l'acquisizione di specifica professionalità.



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

Il tempo di studio e di lavoro viene intercalato da impegni ricreativi/aggregativi, attraverso la frequenza ad attività sportive o socializzanti.

Inoltre, in estate si organizzano vacanze, solitamente in località balneari, per un periodo medio di venti giorni oppure singole escursioni di una giornata con finalità ricreativo-culturale.

Il progetto educativo globalmente inteso prevede, altresì, anche il mantenimento dei rapporti con il contesto familiare d'origine, stabilmente sostenuto dal Servizio sociale affidatario.

Le Istituzioni che intervengono nella presa in carico dei minori

La comunità è collocata all'interno di una rete di servizi ed hanno rapporti istituzionali con:

- gli Enti Locali, i Comuni di residenza dei minori,
- i Tribunali per i Minorenni della Sicilia,
- i servizi sanitari specialistici del territorio,
- i centri d'aggregazione giovanile,
- i centri sportivi,
- le istituzioni scolastiche.

Il ruolo delle famiglie d'appoggio

Regolarmente avviata risulta l'attività volta al reperimento di famiglie d'appoggio, al fine di offrire ai ragazzi collocati nella struttura opportunità socializzanti ed esperienza con valenza affettiva.

Il reperimento viene realizzato partendo dalle specifiche risorse attivate per la gestione di ciascun caso, ovvero dai contesti cui il ragazzo viene inserito (ambito scolastico, sportivo, di lavoro, ecc.).

Tale modalità consente agli operatori di non aprire spazi al minore costruiti in senso verticistico (individuazione di contesti familiari sensibili all'accoglimento di ragazzi



**Società Cooperativa Sociale
Comunità dei Giovani 2020**

“problematici”), ma assicura piuttosto la libera scelta, attraverso la casualità, di strutturare relazioni significative, sia al minore sia al nucleo familiare coinvolto.

Inoltre, un mancato investimento a priori da parte della famiglia d’appoggio, la rende maggiormente spontanea e meno rigida.

La famiglia d’origine, difficilmente eleva barriere, volte alla difesa di una genitorialità fragile e “giudicata” dai servizi come inadeguata, in quanto consapevole della casualità della conoscenza e della relativa frequentazione.

Per pochi casi, alcune famiglie sono diventate “d’appoggio” per più minori, quasi sempre quando gli stessi sono fratelli.

In alcuni casi, non certo limitati, i minori anche dopo la dimissione dalla struttura continuano a mantenere rapporti con la famiglia d’appoggio.

L’atteggiamento generale delle famiglie d’appoggio appare valido in ordine alla conduzione della presa in carico, consapevole, capace di offrire una disponibilità “possibile”, in grado di seguire le indicazioni degli operatori, rappresentando una validissima risorsa esterna alla struttura, in grado di offrire opportunità educative, esperenziali e socializzanti.

Gravina Di Catania